

G) PELLI FRESCHE

139. Parti contraenti.

Sono produttori di pelli coloro che provvedono alla macellazione del bestiame.

Sono raccoglitori i commercianti che provvedono alla raccolta e alla conservazione delle pelli mediante salatura o essiccazione del grezzo, successivamente alla vendita.

140. Contrattazione.

Le pelli di animali bovini ed equini sono contrattate a kg. (peso fresco all'atto della consegna) e i prezzi sono stabili a seconda delle seguenti categorie:

1 ^a Categoria	pelli di vitello del peso fino a kg. 8 (morticini e immaturi esclusi);
2 ^a Categoria	pelli di vitello del peso di più di kg. 8 fino a kg. 10;
3 ^a Categoria	pelli di vitello del peso di più di kg. 12 fino a kg. 14;
4 ^a Categoria	pelli di vitello del peso di più di kg. 14 fino a kg. 18;
5 ^a Categoria	pelli di vitellone del peso di più di kg. 18 fino a kg.

	28;
--	-----

I pesi di cui sopra si intendono riferiti a pelli sgrassate e quadrate, ossia prive di testa e di zampe.

6 ^a Categoria	pelli di vacca del peso fino a 30 kg.;
7 ^a Categoria	pelli di vacca del peso di più di 30 kg.;
8 ^a Categoria	pelli di bovetto e scottona pesanti fino a kg. 30;
9 ^a Categoria	pelli di bovetto e scottona pesanti da più di kg. 30 fino a kg. 40;
10 ^a Categoria	pelli di civetto (torello) pesanti fino a kg. 40;
11 ^a Categoria	pelli di toro pesanti fino a kg. 40;
12 ^a Categoria	pelli di toro pesanti più di kg. 40;
13 ^a Categoria	pelli di puledro fino a kg. 12;
14 ^a Categoria	pelli di cavallo;
15 ^a Categoria	pelli di mulo e bardotto;
16 ^a Categoria	pelli di asino.

141. Conclusione.

Fra produttori e negozianti si adottano anche contratti annuali, nei quali i prezzi per le singole categorie si stabiliscono ogni mese antecedentemente e susseguentemente alla consegna.

142. Unità di base di contrattazione.

Le pelli sono trattate a chilogrammo a peso fresco.

143. Requisiti della merce.

Le pelli devono essere consegnate senza corna, senza unghie, prive dell'osso di coda e in tale stato di pulizia da non contenere che il pelo e la pelle propriamente detta.

Esse devono inoltre provenire da animali macellati almeno 24 ore prima.

Per le pelli di più recente macellazione, ancorché fredde, si pratica un abbuono del 3% sul peso constatato.

Un equo abbuono si usa fare al compratore sul peso constatato quando le pelli furono collocate sul ghiaccio o in refrigeranti o comunque bagnate.

Il prezzo indicato nei contratti si intende per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione del bestiame allevato e macellato.

144. Bollatura.

Perché il compratore, società o negoziante, possa riconoscere la provenienza delle diverse pelli che affluiscono al suo magazzino nei

giorni di consegna, la persona incaricata del ricevimento usa segnare in presenza dello stesso produttore con un segno convenzionale.

145. Consegna.

Le pelli possono essere consegnate dai produttori agli acquirenti anche prima della determinazione del prezzo, il quale viene di solito stabilito alla fine del mese della consegna.

La consegna delle pelli avviene, di regola, giornalmente presso il produttore.

146. Consegna ripartita.

Le consegne vengono effettuate ripartitamente in relazione all'avvenuta macellazione.

147. Tolleranza.

Per le pelli provenienti da mortalità per epizoozia o provenienti da bestiame di importazione (purché non ne sia vietata l'utilizzazione a norma delle vigenti disposizioni di Polizia Veterinaria), come per le pelli piagate, marcate a fuoco, stercate, tarolate, ecc., si pratica un abbuono sul peso dal 10% al 25%; per le pelli con difetti di scortico (buchi, tagli, rasure, ecc.), oppure sformate, si usano praticare abbuoni corrispondenti all'entità del danno.

148. Rifiuto.

Quando la pelle è in stato di incipiente putrefazione, o presenta difetti tali da non essere mercantile, il compratore ha diritto di rifiutarla.

149. Pagamento.

Il regolamento dei conti tra il produttore e il compratore, e il conseguente pagamento del prezzo delle pelli, è fatto di solito mensilmente e posticipatamente e la liquidazione cade quindi nel mese successivo a quello di consegna.

USI PARTICOLARI AL COMMERCIO DELLE PELLI OVINE E CAPRINE

150. Specie di vendita.

Le pelli ovine e caprine sono trattate a numero o a peso, con indicazione del peso medio.

151. Requisiti della merce.

Le pelli sono consegnate senza corna, senza unghie, prive dell'osso di coda e in stato di pulitura tale da comprendere solo il pelo e la pelle propriamente detta.

152. Consegna.

La consegna avviene al magazzino del venditore.

La merce è resa franca sul mezzo di trasporto e il prezzo di essa comprende le spese per la salatura (per le pelli salate fresche e salate secche), l'imballaggio, la prestazione del personale per il ricevimento (leggi "collaudo" o "gradimento"), per il carreggio, ecc.

153. Tolleranze e abbuoni.

Il prezzo indicato nel contratto si intende per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione.

La presenza di pelli di animali morti per epidemie e per altri fatti accidentali, di pelli con difetto di scortico (buchi, tagli, rasure, ecc.), oppure sformate, stercate, ecc., è tollerata nella misura massima del 25%, ma dà sempre diritto al compratore a un abbuono corrispondente alla natura e all'entità dell'imperfezione.

Le pelli devono essere uniformi di peso e di taglia, a seconda della qualità del tipo di scelta e della provenienza.

Nei vari scarti di peso è consentita una tolleranza in più o in meno del 3% sul peso medio dichiarato.

Sono concessi abbuoni sul prezzo come segue: del 33% fra la prima e la seconda scelta, del 50% fra la prima e la terza scelta, del 66% fra la prima e la quarta scelta.

Se in una partita di pelli secche si trovano piccoli quantitativi di pelli salate secche, e il compratore è disposto ad accettarla, il valore della partita va ridotto almeno di un 20% del prestabilito.

Se la merce è contrattata a numero, in luogo dell'abbuono sul prezzo, si concede una compensazione in natura.

Per le pelli secche è tollerata la naftalina necessaria per la loro conservazione fino a un massimo del 2%.

A seconda del percorso e delle stagioni in cui avviene il trasporto, è tollerato un calo naturale: per le pelli secche fino all'1%; per le pelli salate secche fino al 2%; per le pelli salate fresche fino al 4%.

154. Ricevimento.

Il ricevimento da parte del compratore o a mezzo di un suo mandatario ha valore di gradimento (leggi "collaudo") della qualità e del peso della partita oggetto del contratto.

Il compratore non è tenuto a ritirare le pelli di scarto.

155. Mediazione.

Di solito, quando interviene il mediatore, il compenso è corrisposto nella misura del 2% a carico del venditore.